



Polizza convenzione n. 8403651

BANCA INTESA SPA

Resta tra le parti convenuto che con effetto dalle ore 24 del 31.12.2006 ad integrazione e a parziale modifica del punto A) dell'art. 5 Disciplina Contrattuale della presente convenzione le coperture sono estese alle autovetture per le quali i dipendenti (con esclusione dei familiari) abbiano in corso un contratto di leasing .

Nel caso in cui esista analogo copertura nel contratto di leasing la garanzia è prestata a secondo rischio.

Fermo il resto

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

Milano, 21 dicembre 2006

D'Assicurato/Contraente

Assicurazioni Generali S.p.A.





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI AUTOVEICOLI

POLIZZA N. 8403651

AGENZIA MILANO COD. 901/U6

CONTRAENTE: BANCA INTESA SPA

C.F. 00799960158

Indirizzo P.ZZA PAOLO FERRARI N. 10 CAP 20121 Città MILANO

DECORRENZA ore 24 del 31.12.2003

SCADENZA ore 24 del 31.12.2004

Emiss. I[^] quietanza 31.12.2004

RATEAZIONE

ANNUALE

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE 2,65	IMPOSTA 0,35	TOTALE 3,00
------------------------	---------------------	--------------------

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE 2,65	IMPOSTA 0,35	TOTALE 3,00
------------------------	---------------------	--------------------

L'assicurazione è prestata dalle Condizioni Generali che seguono.

Assicurazioni Generali S.p.A.

1



Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it

Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale • 1.275.999.458,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.I. 29 aprile 1923 n. 066



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

PREMESSO

che BANCA INTESA SPA - con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari, 10, C.F. 00799960158 - desidera stipulare a favore delle Società facenti parte del Gruppo Intesa una copertura Guasti Accidentali Autoveicoli;

che le ASSICURAZIONI GENERALI, con Sede in Mogliano (TV), Via Marocchesa n. 14,, sono disposte ad assumere i rischi relativi,

F R A

BANCA INTESA SPA (in seguito definita "Contraente") che agisce in nome e per conto delle Società facenti parte del Gruppo Intesa

E

Le **ASSICURAZIONI GENERALI Spa** (in seguito definita "Società") per il tramite dell'Agenzia Generale di Milano

viene stipulata la seguente convenzione

GUASTI ACCIDENTALI AUTOVEICOLI

Assicurazioni Generali S.p.A.





Art. 1) Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2003 e ha durata fino alle ore 24 del 31.12.2004 e si rinnoverà per periodi di 12 mesi salvo disdetta data da una delle parti con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei confronti del gruppo iniziale di assicurazione, le garanzie prestate decorrono dalle ore 24 del giorno di adesione alla Convenzione, sempre che il premio di cui al successivo Art. 3) sia stato regolarmente corrisposto e ferme restando le norme stabilite dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 2) Identificazione delle Società del Gruppo

Per ciascuna delle Società del Gruppo verrà emesso un Certificato alla Convenzione con un numero di identificazione.

A tale numero, preceduto da quello della Convenzione, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto.

Art. 3) Modalità Amministrative

In base alle indicazioni fornite dalla Contraente, relativamente al primo rateo di copertura e/o prima annualità assicurativa, la Società rilascerà al Contraente ed a ciascuna delle Società del Gruppo un Certificato che sarà parte integrante della presente Convenzione.

Su tale documento verranno indicate:

- n. del Certificato/Polizza di copertura;
- il periodo di copertura;
- eventuali estensioni di copertura;
- il premio anticipato da corrispondere riferito al preventivo dei Km. percorsi

Resta inteso che qualsiasi modifica e/o variazione dovesse verificarsi durante il periodo assicurativo dovrà essere comunicata con il mezzo di comunicazione più celere dalla Contraente alla Società, la quale provvederà, con una ulteriore applicazione, a modificare il precedente "Certificato/Polizza di Copertura".

Art. 4) Garanzie e Premi

La copertura s'intende prestata dalla Società nei confronti di ogni Società del Gruppo previa rimessa del pattuito premio a deposito da parte della Contraente. Inoltre la copertura s'intende operante anche per le Società del Gruppo che, con decorrenza dalla data indicata dal Contraente, aderiranno alla presente Convenzione nel corso dell'annualità assicurativa.

In tal caso, qualora l'ingresso non avvenisse alla data di ricorrenza della convenzione (31 Dicembre), il premio sarà calcolato pro-rata affinché in seguito il rinnovo avvenga per periodo annuale, contemporaneamente per tutte le applicazioni alla polizza.

Art. 5) Disciplina contrattuale

Premesso che la garanzia è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Mod.

Assicurazioni Generali S.p.A.



D04, che forma parte integrante della presente polizza convenzione e che il Contraente dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto, la presente assicurazione deve intendersi disciplinata nei seguenti termini:

- A) L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture sia di proprietà della Contraente, sia di proprietà dei dipendenti e dei loro familiari conviventi, in uso ai dipendenti della Contraente stessa in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, atto vandalico o rapina, verificatosi esclusivamente durante l'uso delle autovetture stesse per ragioni di servizio.
- B) Nel confermare l'operatività della lettera c) delle condizioni particolari a stampa di polizza, si dà atto che devono intendersi compresi in garanzia anche i danni avvenuti in conseguenza di terremoti.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che i danni parziali saranno liquidati senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà ed usura, semprechè le parti riparabili siano sostituite con parti nuove.

- D) Resta fra le parti convenuto che sono compresi in garanzia i danni subiti dalle autovetture assicurate ferme in sosta in conseguenza di urti provocati da altri veicoli anche non identificati.
- E) Resta convenuto che la Contraente, dopo accertamenti e controlli, si impegna ad inoltrare alla Società solo le denunce relative a sinistri avvenuti durante la circolazione per ragioni di servizio.
- F) Di comune accordo fra le parti, si prende atto che la garanzia viene prestata anche per i dipendenti della Contraente distaccati presso altri Enti.
- G) L'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e così costituito:

"L'assicurazione prestata con la presente polizza vale per tutto il Mondo e la stessa si intende operante anche per le autovetture non immatricolate in Italia."

- G) In caso di sinistro, la somma massima liquidabile viene fissata in €. 18.000,00=, con applicazione di una franchigia fissa di €. 50,00=.
- H) La garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle autovetture per eventi naturali ed eventi socio - politici, con applicazione di una franchigia fissa di €. 150,00=.

In caso di sinistro che causi la perdita totale dell'autovettura assicurata, la Società corrisponderà all'Assicurato il valore commerciale di vendita dell'autovettura stessa al momento del sinistro senza applicazione di alcuna franchigia.

Assicurazioni Generali S.p.A.



- J) La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate. Il premio per il periodo assicurativo indicato in atti viene pattuito in ragione di € 0,015472=, oltre imposta, per ogni chilometro percorso.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, la Contraente è tenuta a comunicare alla Società il numero complessivo dei chilometri percorsi dai dipendenti, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
- K) Si conviene tra le parti che trenta giorni prima della scadenza della polizza si procederà alla determinazione del premio per l'annualità successiva.
- L) Tutti i rapporti inerenti alla copertura prestata con la presente polizza, tra la Società ed i dipendenti della Contraente, avranno luogo tramite la Contraente stessa.
- M) A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che il termine utile per la presentazione delle denunce di ciascun sinistro viene elevato a 90 giorni.

Si dà atto che la presente polizza si compone di n. 6 pagine numerate da 1 a 6.

li
LA CONTRAENTE

[Handwritten signature]
BANCA INTESA S.p.A.
[Handwritten signature]

IL CONTRAENTE DICHIARA ALTRESÌ DI AVER RICEVUTO L'INFORMATIVA AL CONTRAENTE DI CUI ALL'ART.123 DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175.

li
LA CONTRAENTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Assicurazioni Generali S.p.A.

[Handwritten signature]



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel modello D04 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto.

Art. 9 (liquidazione dei danni);

Art. 10 (rinnovo del contratto);

li
LA CONTRAENTE
Andrea Strepelz
BANCA INTESA S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO

L'importo di €. 3,00 (1^a rata) è stato pagato addì _____ alle ore _____ a mie mani.

L'Esattore

Assicurazioni Generali S.p.A.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI: Nel testo che segue si intendono:

per «Impresa»: la Società Assicurazioni Generali S.p.A.;

per «Contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto;

per «Assicurato»: la persona fisica o giuridica per la quale viene prestata l'assicurazione.

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 - Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza - Mod. D 05 (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate e la ruota di scorta) in conseguenza di urto, collisione o ribaltamento verificatisi durante la circolazione.

Esclusioni

Art. 2 - L'Impresa non indennizza l'Assicurato per:

a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;

b) i danni avvenuti di conseguenza di:

— atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

— tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

— trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

— eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo — comunque in-sorto, controllato o meno — di energia nucleare o di radioattività;

c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;

d) i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;

e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;

f) i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; sono invece indennizzabili quelli avvenuti in occasione di raduni;

g) i danni occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi;

h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;

i) i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Estensione territoriale

Art. 3 - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Se l'Assicurato ha in corso con l'Impresa un contratto riguardante l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per lo stesso veicolo, l'assicurazione sarà valida negli stessi Stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile: in tal caso la franchigia pattuita in polizza verrà raddoppiata; verrà inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in contratto.

Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Art. 4 - Il Contraente è tenuto a pagare, presso la sede dell'Agenzia (o Ufficio) alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio stabilito dalla polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza: le rate successive vengono pagate contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Sostituzione del veicolo

Art. 5 - Qualora nel corso del contratto avvenga la sostituzione del veicolo designato in polizza, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa precisando marca e tipo, numero di targa, potenza fiscale o peso complessivo a pieno carico, uso e valore commerciale. Da tale data l'assicurazione si intende sospesa e riprenderà dalle ore ventiquattro del giorno di accettazione da parte dell'Assicurato delle condizioni normative e di premio stabilite dall'Impresa e relative al nuovo veicolo. In caso di mancata accettazione delle predette condizioni, il contratto si intenderà risolto e l'Impresa rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso (escluse imposte).

Variazioni di rischio

Art. 6 - Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni negli elementi del rischio quali potenza fiscale o peso complessivo a pieno carico, categoria o uso del veicolo designato in polizza, l'Assicurato deve darne immediata e completa comunicazione all'Impresa.

Se la variazione implica aggravamento di rischio, che comporti l'applicazione di un premio o di uno scoperto maggiori, l'Impresa ha il diritto di chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni l'Impresa, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta

comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, con restituzione della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso (escluse imposte).

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza di rata successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

Art. 7 - La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto all'Impresa entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità — almeno approssimativa — del danno, nonché la data, il luogo, le modalità del sinistro e gli eventuali testimoni.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Eguale mente l'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto ad indennità.

L'Impresa ha la facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.

Determinazione dell'ammontare del danno

Art. 8 - In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso deducendo il valore delle migliorie apportate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Liquidazione dei danni

Art. 9 - La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta — a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte — dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Rinnovo del contratto

Art. 10 - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per la durata di un anno e così successivamente.

Rinuncia al diritto di surroga

Art. 11 - L'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Oneri a carico del Contraente

Art. 12 - Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Art. 13 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate)

C) A parziale deroga dell'art. 2 lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Impresa indennizza l'Assicurato anche per i danni da urto, collisione, ribaltamento avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti